

Civile Sent. Sez. 1 Num. 18738 Anno 2018

Presidente: DIDONE ANTONIO

Relatore: PAZZI ALBERTO

Data pubblicazione: 13/07/2018

### SENTENZA

sul ricorso n. 2425/2016 proposto da:

Orticola Mediterranea Societa' Agricola a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Ostiense n. 114, presso lo studio dell'Avvocato Patrizia Staffiere, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Salerno giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

Pugliese Michele;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 1917/2015 della Corte d'Appello di Bari, pubblicata il 30/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2018 dal consigliere Alberto Pazzi;

1

1136  
2018

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi, che ha concluso per: preliminarmente dichiararsi improcedibile, in subordine accoglimento del primo e terzo motivo.

### **FATTI DI CAUSA**

1. Il Tribunale di Foggia, con sentenza in data 23 giugno 2015, dichiarava la risoluzione del concordato preventivo proposto da Orticola Mediterranea soc. agr. a r.l. e omologato con provvedimento del 15 dicembre 2010, ravvisando un grave inadempimento della proposta concordataria imputabile alla condotta volontaria e colpevole dell'impresa, la quale da un lato non si era affatto attivata per perfezionare il trasferimento del terreno previsto in funzione della soddisfazione del creditore ipotecario M.P.S., dall'altro non aveva messo a disposizione dei creditori gli utili conseguiti nel corso della procedura.

2. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza pubblicata in data 30 novembre 2015, constatava che la reclamante non aveva in alcun modo contestato le circostanze di fatto poste dal Tribunale a base della propria decisione, riteneva che Orticola Mediterranea soc. agr. a r.l., a prescindere dalla nomina di un Commissario liquidatore, avrebbe dovuto comunque attivarsi prendendo contatti con il Commissario giudiziale o avvertendo il G.D. in caso di inerzia dell'organo della procedura deputato alla dismissione del cespite, osservava che le considerazioni svolte dalla reclamante sulle proprie capacità produttive e sul suo patrimonio, sulla scorta della documentazione prodotta, non avevano rilievo, dato che facevano riferimento a situazioni posteriori alla presentazione della domanda di risoluzione, e rigettava pertanto il reclamo, condividendo la

valutazione del primo giudice in merito all'esistenza di un grave inadempimento del debitore.

3. Ricorre per cassazione contro questa pronuncia Orticola Mediterranea soc. agr. a r.l. affidandosi a quattro motivi di impugnazione.

Il Commissario giudiziale di Orticola Mediterranea soc. agr. a r.l. e Michele Pugliese, benché intimati, non hanno svolto alcuna difesa.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

4.1 Il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione del disposto degli artt. 1455 cod. civ., 186, 182, 37 e 38 legge fall.: la corte territoriale avrebbe trascurato di considerare che la vendita del terreno era stata affidata al Commissario liquidatore, il cui operato, regolato dal combinato disposto degli artt. 182, 37 e 38 legge fall., era del tutto svincolato da alcuna iniziativa del debitore, a cui pertanto non poteva essere ascritto alcun obbligo di sollecitazione dell'organo della procedura deputato a procedere alla dismissione del cespite rientrante nell'attivo concordatario.

4.2 Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa corte ha ritenuto (si vedano *ex multis* Cass. 13626/1991, 709/1993, 13357/2007, 7942/2010, 13446/2011 e 4398/2015), rispetto al disposto dell'art. 186 legge fall. nella sua formulazione non più in vigore, che il concordato preventivo con cessione dei beni - salva previsione espressa di totale, immediata liberazione del debitore - debba essere risolto ove emerga che esso sia venuto meno alla sua naturale funzione.

Questo orientamento mantiene la sua attualità anche rispetto alla vigente formulazione dell'art. 186 legge fall. che, pur utilizzando una

terminologia propria delle generale disciplina della risoluzione dei contratti, non può far dimenticare che il concordato preventivo non è un contratto a prestazioni corrispettive, ma un istituto caratterizzato da una natura negoziale temperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici e conduce, all'esito dell'omologa, alla cristallizzazione di un accordo di natura complessa ove una delle parti (la massa dei creditori) ha consistenza composita e plurisoggettiva.

Dunque, benchè l'intervento legislativo operato con il d. lgs. 169/2007 abbia inteso uniformare la disciplina in materia con quella prevista in tema di concordato fallimentare e rendere applicabili, in coerenza con l'accentuata natura privatistica del concordato preventivo, i principi generali in materia di inadempimento contrattuale, la peculiare natura del concordato impedisce una traslazione *tout court* in questo ambito delle categorie proprie dell'inadempimento contrattuale.

In particolare la non imputabilità al debitore dell'inadempimento non rileva ai fini della risoluzione del concordato poiché l'art. 186 legge fall. intende valorizzare il mancato avveramento del piano, ove non di scarsa importanza, secondo una logica ben diversa da quella dell'art. 1218 cod. civ., a mente del quale l'inadempimento costituisce un fatto causativo di responsabilità a carico della parte inadempiente.

È necessario quindi verificare la prospettiva oggettiva della impossibilità di realizzare la promessa soddisfazione dei creditori valorizzando l'inadempimento nella sua dimensione e consistenza piuttosto che l'aspetto soggettivo dell'ascrivibilità di un simile infruttuoso risultato al debitore, a prescindere da eventuali profili di colpa imputabili al debitore.

In altri termini conta il mancato raggiungimento del risultato soddisfattivo a cui il concordato era mirato, a prescindere dal perché un simile insuccesso si sia verificato.

Il concordato preventivo deve dunque essere risolto, a norma dell'art. 186 legge fall. nella sua attuale formulazione, qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, a meno che l'inadempimento non abbia scarsa importanza, a prescindere da eventuali profili di colpa imputabili al debitore.

Ne discende l'infondatezza del motivo di ricorso in esame, giacché, come detto, la mancata esecuzione del piano concordatario in termini di non scarsa importanza rileva in sé, a prescindere dal fatto che l'inadempimento fosse addebitabile al liquidatore piuttosto che al debitore.

5.1 Il secondo mezzo lamenta la violazione o la falsa applicazione del disposto degli artt. 1455 cod. civ., 186, 137 e 18 legge fall., 112 cod. proc. civ. e 11 delle preleggi: la corte territoriale, nel ritenere che nel giudizio di risoluzione del concordato per inadempimento degli obblighi concordatari non vi fosse alcun margine di discrezionalità in ordine alla valutazione della gravità o dell'imputabilità del debitore, avrebbe fatto riferimento a un orientamento giurisprudenziale relativo alla previgente disciplina in materia, mentre l'attuale disposto dell'art. 186 legge fall., essendo espressione della volontà del legislatore di contrattualizzare la procedura di concordato preventivo, impone un adeguato accertamento dell'importanza dell'inadempimento addebitato al proponente in una prospettiva di complessiva tenuta dell'accordo concordatario; ciò nonostante il collegio del reclamo avrebbe dedotto la sussistenza dell'inadempimento dalla semplice e supposta inerzia di



Orticola Mediterranea soc. agr. a r.l. a fronte dell'inattività dell'organo preposto alle attività di vendita.

5.2 Il motivo è inammissibile.

E' ben vero che la corte territoriale (a pag. 6) ha evocato in esordio un orientamento giurisprudenziale - secondo cui il Tribunale non avrebbe altro compito che quello di accertare se il concordato sia stato o meno eseguito nei termini e nei modi previsti senza alcun margine di discrezionalità in ordine alla valutazione dell'imputabilità - che oramai risulta superato dall'attuale disposto dell'art. 186 legge fall., che prevede l'impossibilità di risolvere il concordato se l'inadempimento è di scarsa importanza e dunque impone al Tribunale di apprezzare la natura e la consistenza dell'inadempimento.

La corte territoriale, pur partendo da premesse generali non più attuali, ha però fatto corretta applicazione della nuova disciplina ritenendo, dopo aver constatato che la reclamante non aveva contestato che alla data di presentazione del ricorso per la risoluzione la vendita del terreno volta alla soddisfazione del creditore ipotecario non era avvenuta così come nessun creditore era stato soddisfatto neppure in parte, che l'inadempimento denunciato fosse non solo sussistente, ma anche grave, essendo persistito pur a seguito di un precedente provvedimento che imponeva a Orticola Mediterranea soc. agr. a r.l. di procedere all'adempimento del concordato.

Il motivo di ricorso quindi non coglie né critica specificamente la *ratio decidendi* posta a fondamento della pronuncia impugnata, appuntandosi invece su un passaggio della motivazione che, per quanto erroneo, non ha inficiato i termini di valutazione dell'inadempimento denunciato.

6.1 Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 112 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione fra le parti e nullità della decisione con riferimento all'art. 111 Cost. in conseguenza dell'omessa valutazione delle prove prodotte: la corte territoriale non avrebbe tenuto conto dei documenti prodotti in sede di reclamo ed attestanti i pagamenti intervenuti prima e dopo la sentenza del Tribunale di Foggia, omettendo di esaminare le prove proposte dalla parte reclamante da cui risultava un fatto decisivo per il giudizio.

6.2 Il motivo è infondato.

La corte territoriale in realtà ha espressamente considerato larga parte dei documenti di cui l'odierna ricorrente lamenta la mancata valutazione (e più precisamente alle pagg. 6 e 7 i documenti nn. 11, 16, 17, 18, 19, 15 e 14 del fascicolo del reclamo, a pag. 8 il doc. n. 6, a pag. 16 il documento n. 10 e a pag. 17 il bilancio societario chiuso al 31/12/2014) e ha ritenuto di non attribuire agli stessi alcun rilievo ai fini del decidere nella convinzione – erronea, visto che in questo particolare caso in sede di reclamo la risoluzione non è ancora definitiva e se ne può apprezzare l'importanza nel suo complessivo atteggiarsi anche con documenti nuovi, ma non espressamente attaccata in questa sede sotto il profilo della sua legittimità - di essere chiamata a valutare soltanto fatti e circostanze già sussistenti al momento in cui il Tribunale si era riservato di decidere.

I tre documenti mancanti possono ritenersi implicitamente esclusi dal novero delle prove utili ai fini della decisione, per la loro tardività (quanto alla relazione del Commissario giudiziale del 16/6/2015, che evidentemente la corte territoriale ha ritenuto non depositata al momento dell'assunzione della riserva in pari data) o per la loro

irrilevanza ai fini del decidere (quanto alla relazione del commissario del 10/1/2014 e alla perizia estimativa prodotta *sub* 9).

7.1 Il quarto motivo di ricorso adduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 186, 137 e 18 legge fall. e 246 cod. proc. civ.: la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere inammissibili le richieste istruttorie avanzate in sede di reclamo, vuoi perché la consulenza tecnica richiesta era funzionale al compiuto esame dei documenti prodotti al fine di accertare l'intervenuto pagamento della quasi totalità dei debiti da soddisfare, vuoi perché il Commissario giudiziale, quale organo della procedura che non rivestiva la qualità di parte del giudizio, ben avrebbe potuto prestare la propria deposizione sui fatti cui aveva direttamente partecipato.

7.2 Il motivo è inammissibile.

La corte territoriale ha rigettato le richieste istruttorie della reclamante rilevando da un lato che la consulenza contabile in merito alla capacità economica e finanziaria di Orticola Mediterranea soc. agr. a r.l. non era risolutiva, trattandosi di verificare l'inadempimento degli obblighi concordatari, dall'altro che la natura del giudizio escludeva che potessero provarsi i fatti dedotti nel reclamo a mezzo di testimoni, oltre che per la qualità di parte rivestita dal Commissario giudiziale.

Sotto il primo profilo la società ricorrente adduce in questa sede di aver sollecitato l'espletamento di una consulenza contabile di ben diverso tenore (e cioè per appurare l'intervenuto pagamento della quasi totalità dei debiti), senza confrontarsi con le ragioni illustrate dalla corte territoriale e non contestando che la stessa abbia rettamente compreso l'oggetto su cui la consulenza doveva vertere.

La doglianza, priva di specifica attinenza al *decisum* della sentenza impugnata, è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi



richiesti dall' art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d' ufficio (Cass. 7/9/2017 n. 20910).

Analogo vizio affligge il secondo profilo di censura, tanto per l'impossibilità di chiamare a deporre chi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 186, 137 e 18 legge fall., sia parte del giudizio di reclamo oltre che organo della procedura deputato alla sorveglianza del suo regolare adempimento, quanto perchè il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione dev'essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass., Sez. U., 22/12/2011 n. 28336).

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell' art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma in data 12 giugno 2018.